



N. R.G. [REDACTED] 2019 APPELLO

la CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
sezione SECONDA PENALE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La Corte, pronunciando sull'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 599bis Cp.p., nella parte in cui esclude l'istituto per determinate categorie di reati, tra cui quello di atti sessuali con minorenni di cui all'art. 609quater, per il quale il prevenuto è stato condannato in primo grado;

sentite le altre parti che deducono la manifesta infondatezza;

rilevato che:

viene dedotta la violazione degli artt. 111 e 3 Cost.;

si deduce l'irragionevolezza perché reati anche molto più gravi danno accesso all'istituto, che è ispirato da finalità di accelerazione e speditezza che hanno fondamento anche nel caso oggi in esame;

ritenuto che rientra pienamente nella facoltà del legislatore di trattare in maniera differenziata reati di diverse categorie e che appare evidente una *ratio* di maggiore tutela di soggetti appartenenti a fasce deboli e di maggiore restrittività per reati che pregiudicano l'inviolabilità sessuale.

Per questi motivi, l'eccezione è manifestamente infondata.

Difetta, peraltro, anche il requisito della rilevanza, perché l'istante non ha proposto richiesta di concordato sulla quale la controparte abbia opposto rifiuto in ragione della norma della cui illegittimità si dubita.

Per questi motivi ordina procedersi oltre.

Bologna 30.06.2020

IL PRESIDENTE
[REDACTED]

LETTA E DEPOSITATA IN UDIENZA
BOLOGNA 30/6/2020

[REDACTED]